




REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
RPI/2018/408 del 25/09/2018

FER - Ferrovie Emilia Romagna S.R.L.



FER S.r.l.
Protocollo Arrivo : 4339
Del : 25/09/2018

FER000107994

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile

ACCORDO ATTUATIVO

per

**LA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA
FERROVIARIA**

(ASSE TEMATICO F – LINEA AZIONE “SICUREZZA FERROVIARIA”)

**nell’ambito del piano operativo del fondo sviluppo e coesione
infrastrutture 2014-2020.**

Tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

e

SOCIETA' FERROVIE EMILIA-ROMAGNA SRL

tra

la **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, di seguito denominata “Regione”, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 codice fiscale n. 8006590379, nella persona dell’Arch Alessandro Meggiato, nato a Dolo (VE) il 25/08/1970 nella sua qualità di del Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile, in forza della delibera della Giunta Regionale n. 1510 del 17/09/2018.

e

SOCIETA' FERROVIE EMILIA-ROMAGNA SRL, con sede in Ferrara, via Foro Boario n. 27 codice fiscale e P. IVA n. 02080471200, rappresentata dal Dott. Stefano Masola, nato a Parma il 27/11/1959 nella sua qualità di Direttore Generale della soc. F.E.R. s.r.l.

Premesso

- che il d.lgs. n. 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, ha delineato il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed i modi del conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che il d.lgs. n. 162/07, ha dato attuazione alle direttive 2004/49/CE e 2009/51/CE introducendo nuove norme relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
- che il d.lgs. n. 191/10, ha dato attuazione alle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE introducendo nuove norme riguardo l’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;
- che il d.lgs. n. 112/15, ha dato attuazione alla direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), abrogando il precedente d.lgs. 188/03;
- che il D.M. del 5/08/16 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha individuato le reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. 112/05 per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione;
- che la legge regionale n. 30/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
 - definisce le competenze della Regione a livello programmatorio, amministrativo e finanziario, escluse le funzioni di sicurezza proprie dello Stato (art. 21);
 - annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l’esercizio del trasporto ferroviario (art. 22 comma 1);

- prevede l'affidamento della gestione della rete di sua competenza ad apposita società pubblica di capitali, di proprietà esclusiva della Regione e degli Enti locali (art.22, comma 2);
- definisce la tipologia di interventi finanziari (art. 31, comma 2, lettere c) ed e bis);
- definisce le modalità di partecipazione della Regione al finanziamento degli investimenti sulle infrastrutture e sul materiale rotabile (art. 34)
- definisce la società deputata alla gestione della rete ferroviaria regionale (art.18);
- che in data 31 gennaio 2012 è stato firmato l'Atto di Concessione (rep.4440) della Regione a Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale;
- che il D.M. 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato le reti ferroviarie regionali interconnesse alla rete nazionale che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 e pertanto soggette al presidio della sicurezza ferroviaria da parte dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria (di seguito A.N.S.F.);
- che in data 26/06/2018 l'A.N.S.F. ha rilasciato a Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l., gestore dell'infrastruttura l'Autorizzazione di Sicurezza ai sensi del d.lgs. 122/2015 per tutte le linee ferroviarie gestite dalla medesima;
- che F.E.R. s.r.l. già nel 2009 ha indetto procedura per l'individuazione di contraente per la stipula di contratto pubblico relativo alla *“Realizzazione di sotto sistema di terra (SST) di sicurezza e segnalamento per il controllo della marcia del treno (SCMT) sulla rete ferroviaria regionale in concessione a FER –Ferrovie Emilia Romagna srl”*, fatta salva la facoltà per FER di *“stipulare contratto/i parziale/i e/o uno o più contratti funzionali distinti in dipendenza della effettiva disponibilità della copertura economica necessaria;*
- che a seguito dell'espletamento della procedura in argomento e come previsto nei documenti di gara stessi, l'aggiudicataria ha sviluppato il progetto di adeguamento degli impianti I.S. e del conseguente aggiornamento della configurazione degli impianti SST-SCMT, che è stato definitivamente approvato da F.E.R. S.r.l. nel dicembre 2012, ad esito positivo della istruttoria dell'Ufficio Tecnico F.E.R. e validazione del R.U.P.;
- che a partire dal 2017, vista l'esigenza rappresentata da ANSF di procedere nei tempi più brevi possibili all'attrezzaggio delle linee, FER ha individuato l'opportunità di sostituirsi almeno in parte, o comunque affiancarsi, ad ECM spa (cioè all'Appaltatore già a suo tempo individuato, mediante procedura di gara, per l'attrezzaggio SST-SCMT delle reti regionali ER e connessi adeguamenti degli impianti di segnalamento), dal momento che i vigenti rapporti contrattuali prevedono già espressamente che *“le lavorazioni relative all'adeguamento del segnalamento*

potranno essere eseguite anche direttamente a cure di FER, senza che l'Impresa possa in tal caso avanzare pretesti di sorta, per qualsivoglia titolo e/o causa”;

- che è intenzione proseguire con la internalizzazione da parte di FER S.r.l. delle attività di modifica, adeguamento, implementazione e/o rinnovo degli impianti di segnalamento propedeutiche ed essenziali all’attrezzaggio con SST-SCMT della rete ferroviaria regionale e pertinenti con la realizzazione complessiva degli interventi di cui alla Convenzione del 19/10/2017, ovvero sostituirsi in tutto o in parte, o comunque affiancarsi, all’appaltatore principale nella realizzazione delle opere attraverso proprio personale aziendale e nell’approvvigionamento attraverso i propri magazzini delle forniture necessarie;

Premesso inoltre:

- che l’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta disposizioni per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
 - 1) l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
 - 2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
 - 3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
- che con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra sei aree tematiche (A Interventi stradali, B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria), secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all’80% e al 20%;
- che, come si evince dall’allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al piano operativo relativo all’Area 1 Infrastrutture, di cui 300 milioni di euro per la linea di azione Sicurezza Ferro (Asse Tematico F);
- che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina

di Regia istituita con D.P.C.M. del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- che con l’Asse Tematico F si è inteso sostenere il potenziamento ed il miglioramento del servizio di trasporto pubblico ferroviario attraverso interventi per il miglioramento della sicurezza da realizzare tramite investimenti per dispositivi tecnologici di distanziamento dei treni, sistemi automatici di protezione della marcia dei treni, manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza e segnalamento, dispositivi di controllo della vigilanza dell’agente di condotta, messa in sicurezza dei passaggi a livello o dispositivi che inibiscano il transito lato strada mediante l’introduzione di dispositivi elettronici per il controllo, interventi tecnologici sui treni e sulla infrastruttura ferroviaria che consentano di prevenire gli incidenti o di limitarne le conseguenze segnalando tempestivamente malfunzionamenti;
- che il Piano Operativo Infrastrutture in argomento, per la finalità di cui al punto precedente, alla Regione Emilia-Romagna, è stato riconosciuto una dotazione finanziaria di Euro 50.550.000,00, come stabilito dall’allegato 1 della delibera CIPE 25 del 10 agosto 2016, dell’azione 7.3.1;
- che, secondo quanto disposto dal predetto Piano Operativo Infrastrutture, ciascuna Regione, ai fini dell’accesso alle risorse assegnate, era tenuta a presentare entro il 30 giugno 2017 un piano operativo di investimento per la realizzazione degli interventi;
- che la Regione ha trasmesso la documentazione relativa al piano operativo di investimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. n.PG.2017.478594 del 28 giugno 2017 di cui alla PEC trasmessa in pari data e integrata con note n.641200 del 3.10.2017 e 647906 del 6.10.2017;
- che la Regione ha individuato quale Soggetto attuatore degli interventi la società Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l., soggetto gestore dell’infrastruttura ferroviaria interessata dagli interventi;
- che al fine di assicurare l’utilizzo delle risorse disponibili per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza esistenti è stata sottoscritta una Convenzione tra il Ministero, la Regione e la Società Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l. (Soggetto Attuatore) in data 19/10/2017 registrata presso la Corte dei Conti in data 17/11/2017 con n°1-4537, il cui schema (con i relativi allegati) è stato approvato dalla Regione con delibera di giunta n. 1459 del 2 ottobre 2017 (nel seguito del presente Atto anche indicata per brevità “Convenzione del 19/10/2017”);
- che la Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all’attuazione degli interventi previsti anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l’attuazione medesima;
- che detta convenzione, come previsto dall’art.3, dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione relativamente agli interventi oggetto della stessa;



- che detta Convenzione prevede, all'art.11, che la Regione ed il soggetto attuatore s'impegnino a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto dei cronoprogrammi.

Richiamate inoltre le “Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione” le quali prevedono che i Piani operativi (delibera CIPE 25/2016 lettera a.) devono contenere i seguenti elementi:

- l'indicazione del sistema di governance del Piano; l'indicazione del fabbisogno finanziario programmatico annuale, delle tipologie dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale nonché dei tempi di attuazione;
- l'indicazione dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l'analogia articolazione dello stanziamento deciso per ogni area tematica nazionale;
- l'esplicitazione delle modalità di attuazione, che, anche qualora diverse in relazione alle caratteristiche degli obiettivi e degli interventi specifici del piano operativo, devono risultare coerenti con quelle previste per l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (*Premesse*)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo attuativo alla Convenzione del 19 ottobre 2017 registrata presso la Corte dei Conti in data 17/11/2017 con n°1-4537, di seguito indicato come Accordo attuativo.

Art. 2 (*Struttura dell'Accordo attuativo*)

1. L'Accordo attuativo si articola nel modo seguente:

ART. 1 - (PREMESSE)

ART. 2 - (STRUTTURA DELL'ACCORDO)

ART. 3 - (VALIDITÀ TEMPORALE)

ART. 4 - (OGGETTO)

ART. 5 - (RIMODULAZIONE/RIPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLA
ACCORDO ATTUATIVO)

ART. 6 - (OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI)

ART. 7 - (INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO)
ART. 8 - (LIMITI DEI FINANZIAMENTI E SPESE AMMISSIBILI)
ART. 9 - (MONITORAGGIO DELLE RISORSE)
ART. 10 - (CONCESSIONE, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE,
ECONOMIE DI SPESA E REVOCA CONTRIBUTI)
ART. 11 - (ASSICURAZIONI)
ART. 12 - (SUBENTRO DI NUOVO GESTORE DELLA RETE,
SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE E SCADENZA
CONTRATTO A INTERVENTI NON CONCLUSI)
ART. 13 - (RESPONSABILITÀ)
ART. 14 - (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)
ART. 15 - (RISOLUZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO)
ART. 16 - (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)
ART. 17 - (REGISTRAZIONE E SPESE)
ART. 18 - (DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 3
(Validità temporale)

1. Il presente Accordo attuativo ha decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo. Le prestazioni del presente accordo legate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria (Asse Tematico F – Linea Azione “Sicurezza Ferroviaria”), allegati al presente Accordo attuativo, oltreché degli interventi e forniture risultanti da eventuali rimodulazioni o dal riutilizzo delle risorse assegnate alla F.E.R. s.r.l., secondo quanto previsto dai successivi articoli 5 e in coerenza all’art. 4 della Convenzione del 19/10/2017, avranno termine a conclusione ed approvazione di tutti i relativi atti di collaudo e/o attestazioni di regolare esecuzione.
2. L’Accordo attuativo non potrà in ogni caso avere una durata superiore alla scadenza della Concessione rilasciata alla F.E.R. s.r.l. il 31 gennaio 2012 (avente validità dal 1° febbraio 2012) con atto rep.4440, richiamata in premessa, salvo eventuale rinnovo o proroga della Concessione stessa. In assenza di rinnovo o proroga la F.E.R. s.r.l. si impegna comunque ad ottemperare a quanto stabilito dal successivo articolo 12.
3. La realizzazione del cronoprogramma di attuazione e della spesa deve essere conclusa entro il 2021, mentre il target di fine programma deve avvenire entro il 2023, così come previsto dall’allegato alla delibera CIPE n. 54/2016, fatte salve eventuali proroghe.

Art. 4
(Oggetto)

1. Oggetto del presente Accordo attuativo è la disciplina dei rapporti tra la Regione e la società F.E.R. s.r.l. in merito all'esecuzione degli interventi previsti all'interno della Convenzione stipulata in data 19/10/2017 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione e F.E.R. s.r.l. per la realizzazione del Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria (Asse Tematico F – Linea Azione “Sicurezza Ferroviaria”). Gli interventi sono puntualmente individuati negli Allegati 1 e 2 della convenzione del 19/10/2017 per una dotazione finanziaria complessiva di € 50.550.000,00.
2. Negli articoli che seguono sono specificate le modalità e i criteri per disciplinare:
 - a. gli elementi obbligatori indicati dal Sistema di Monitoraggio del MIT;
 - b. l'erogazione delle risorse;
 - c. gli impegni delle parti rispetto alla loro realizzazione.
3. Gli interventi e quindi le loro elaborazioni progettuali sono orientati ad assicurare prioritariamente:
 - a. il miglioramento delle condizioni e dei livelli di sicurezza delle linee regionali, attraverso l'introduzione di nuove tecnologie;
 - b. l'interoperatività con le linee di altri gestori, anche ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 112/15;
 - c. l'ottimizzazione e la possibile riduzione dei costi di gestione e l'efficientamento della rete e degli impianti;
 - d. la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario durante le varie fasi realizzative, limitando il più possibile le interruzioni.

Art. 5
(Rimodulazione/riprogrammazione finanziaria della Accordo attuativo)

1. L'accordo attuativo può essere soggetto a rimodulazione, nelle modalità previste dall'art.4 della Convenzione del 19/10/2017. La suddetta rimodulazione viene altresì effettuata nel rispetto delle procedure di cui alle Delibere CIPE 25/2016 e 54/2016 e Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno.
2. Non sono comunque riprogrammabili le economie del costo dei singoli interventi se non ad ultimazione dei medesimi.

Art. 6
(Obblighi generali delle parti)

1. Restano fermi tutti gli obblighi ed impegni di cui alla Convenzione del 19/10/2017, anche se non espressamente riportati nel presente Accordo attuativo.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo attuativo, la Regione si impegna a garantire i contributi finanziari previsti dalla Convenzione del 19/10/2017. e a quanto specificato negli allegati 1 e 2 della medesima, anche per quanto attiene i limiti finanziari di ciascun intervento.
3. La società F.E.R. s.r.l.:
 - a. è responsabile della realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 della convenzione del 19/10/2017, impegnandosi a svolgere per conto della Regione il ruolo di soggetto attuatore/stazione appaltante; tutte le competenze e le responsabilità conseguenti a tale ruolo restano a carico della medesima;
 - b. si impegna ad ottemperare alle eventuali direttive regionali appositamente segnalate dalla Regione in quanto ritenute necessarie per il buon risultato degli interventi stessi, sempre nel contesto degli indirizzi e delle finalità di cui al presente Accordo attuativo;
 - c. si impegna, come indicato all'art. 12 della Convenzione del 19/10/2017, a trasmettere in Regione Emilia-Romagna il progetto definitivo;
 - d. si impegna ad attivare l'attuazione degli interventi, nei termini previsti dalla già citata Convenzione del 19/10/2017, e sue eventuali rimodulazioni, ed a portare a completamento la loro realizzazione secondo i tempi indicati nelle schede di cui agli allegati 1 e 2 della medesima, salvo successive modifiche e rimodulazioni e riprogrammazioni di cui al precedente articolo 5;
 - e. si impegna, per l'affidamento e la gestione delle progettazioni, delle forniture e dei lavori, al pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale (quando applicabile) in materia di appalti pubblici garantendo la piena funzionalità di ciascun intervento una volta ultimato;
 - f. si impegna ad adoperarsi per minimizzare i disagi ed i disservizi che dovessero eventualmente derivare, seppure in via temporanea, alle Imprese Ferroviarie e alla clientela delle stesse, dall'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti, garantendo adeguata e tempestiva informazione al riguardo e l'adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione, riducendo il più possibile eventuali interruzioni dell'esercizio ferroviario, qualora esse fossero necessarie in conseguenza dell'esecuzione dei lavori;
 - g. si impegna a rispettare le norme in materia di sicurezza ferroviaria ai sensi del d.lgs. 191/2010 e più in generale le direttive emanate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF), le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) emanate dalla Commissione Europea e, per le parti di esso ancora in vigore, il D.P.R. 753/80. Inoltre, si impegna a presentare la documentazione richiesta dall'art.8 della Convenzione del 19/10/2017;

- h. a fornire, con cadenza bimestrale, gli elementi e le informazioni necessarie per l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi e delle forniture, come meglio specificato al successivo art.9 del presente Accordo attuativo;
 - i. si impegna, ad ultimazione dell'intervento ad esporre nell'area interessata all'intervento medesimo in luogo facilmente visibile al pubblico una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni. La targa o il cartellone devono indicare le seguenti informazioni aggiuntive:
 - logo di riconoscimento del P.O. FSC 2014-2020 Sicurezza Ferroviaria - Asse tematico F (Regione Emilia-Romagna, FSC, Repubblica Italiana);
 - logo del soggetto attuatore dell'intervento;
 - titolo/ descrizione dell'intervento (es. linea ferroviaria dal km. al km.);
 - CUP _____.
4. Le opere ferroviarie realizzate e le forniture acquisite entreranno a fare parte dei beni di proprietà della Regione, che dovrà pertanto averne la piena titolarità. a seguito dell'esito positivo del collaudo delle opere. Nei casi consentiti dalla legge il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.
5. Relativamente all'approvazione degli interventi, nelle varie fasi previste dal vigente quadro normativo, e delle eventuali varianti, la F.E.R. s.r.l. dovrà presentare in particolare per ciascun intervento:
 - a. i provvedimenti di approvazione rilasciati secondo le disposizioni del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) aziendale di FER e conformemente alla normativa vigente in materia, unitamente ai relativi quadri economici e cronoprogramma di esecuzione e di spesa e l'indicazione dei tempi stimati per l'inizio e la fine dei lavori;
 - b. la documentazione tecnica cui le suddette autorizzazioni e assensi preliminari, si riferiscono.
6. La gestione delle nuove opere, oggetto del presente Accordo attuativo, una volta completate e rese funzionali, oltreché la loro diligente e tempestiva manutenzione, restano disciplinate da quanto previsto dalla Concessione rilasciata il 31 gennaio 2012, rep.4440.
7. Restano di competenza della Regione:
 - a. l'invio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di copia dei progetti definitivi degli interventi oggetto del presente Accordo attuativo ai fini dell'erogazione dei contributi, come previsto dall'art.12 della Convenzione del 19/10/2017, nonché tutta la documentazione corredata dall'attestazione di chiusura dell'intervento, così come previsto dall'art. 10 della Convenzione del

19/10/2017;

- b. l'autorizzazione di eventuali varianti in corso d'opera secondo quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici e secondo quanto previsto dall'art. 9 della Convenzione del 19/10/2017 nonché da quanto previsto dall'art. 2 punto j) della delibera CIPE 25/2016;
- c. l'invio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle varianti di cui al punto precedente in coerenza a quanto disposto dall'art. 9 della Convenzione del 19/10/2017.;
- d. assicurare alla F.E.R. s.r.l. quanto previsto a carico della Regione dalla Convenzione del 19/10/2017.

Art. 7
(*Interruzione dell'esercizio*)

1. Con specifico riferimento all'esecuzione degli interventi oggetto del presente Accordo attuativo ed ai relativi cantieri, l'esercizio ferroviario, non può essere interrotto né sospeso per nessun motivo, salvo che:
 - per esigenze oggettive dipendenti dalle modalità attuative; la data di inizio dell'interruzione e gli specifici tempi occorrenti, dovranno essere comunicati con tempestività alla Regione;
 - per cause di forza maggiore previste dalla legge;
 - nei casi disposti dalle Autorità per motivi di sicurezza.

In tutti i casi l'esercizio deve essere ripristinato al più presto, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei relativi lavori.

Art. 8
(*Limiti dei finanziamenti e spese ammissibili*)

1. La F.E.R. s.r.l. deve attenersi al quadro economico degli interventi secondo il cronoprogramma degli interventi e dei suoi eventuali aggiornamenti. La determinazione di nuovi prezzi e gli eventuali incrementi dei costi aventi natura di variazioni in corso d'opera, sono consentite in base alla delibera CIPE 25/2016 e circolare ministeriale n. 1/2017. Qualora fossero necessarie, anche nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa in vigore, rimodulazioni o modifiche/riprogrammazioni finanziarie all'ammontare degli interventi, le medesime dovranno essere svolte come previsto dall'art. 5.
2. Sono da ritenersi spese ammissibili ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, sulla base della circolare 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, la delibera CIPE n. 25/2016 e n. 54/2016 allegato 1, nonché secondo

le procedure riportate nel Manuale Operativo delle Procedure del PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 per quanto applicabili, le seguenti voci di spesa:

- tutte le spese relative a interventi inseriti nei piani operativi e sostenute a partire dal 1° gennaio 2014;
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente), ovvero eseguite in internalizzazione;
- assunte nel periodo di validità dell'intervento;
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati anche in regime di internalizzazione;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Rientrano comunque tra i costi ammissibili le spese tecniche per le progettazioni fino al livello esecutivo, la direzione lavori e le altre prestazioni professionali connesse alla progettazione, alla sicurezza, alla esecuzione e controllo dei lavori e delle forniture di cui al presente Accordo attuativo. Tra detti costi rientrano anche gli oneri di collaudo.

3. Ai sensi dell'art. 13 della Convenzione del 19/10/2017 non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziati attraverso altre fonti finanziarie salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo.
4. Tra i costi ammissibili è comunque da escludersi l'IVA, che non verrà riconosciuta alla FER s.r.l. poiché dalla stessa recuperabile ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 633/72.

Art. 9 *(Monitoraggio delle risorse)*

1. In base quanto indicato all'art. 15 della Convenzione del 19/10/2017, l'attività di monitoraggio avverrà nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.
2. L'inserimento dei dati da monitorare, come previsto dalla circolare 1/2017 Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, delibera CIPE 54/2016 allegato 1, delibera CIPE n. 25/2016 e SI MIT - SNM/BDU deve avvenire sulla base delle seguenti competenze:
 - il soggetto attuatore, di seguito indicato come F.E.R. s.r.l., dovrà procedere al monitoraggio bimestrale: inizialmente con inserimento dei 9 interventi del Piano

Operativo, comprensivi di tutti gli elementi informativi richiesti dal sistema di monitoraggio. Ogni documento di spesa ammissibile, con cadenza bimestrale deve essere inserito dalla F.E.R. s.r.l. nel SI MIT;

- il beneficiario coordinatore, di seguito indicato come Regione, procederà ad accettare la correttezza dei dati inseriti e nel caso vi siano errori o criticità, potrà annullarli rinviando la proposta in "bozza" alla FER s.r.l. per le opportune modifiche dandone opportuna e circostanziata informazione a FER S.r.l.;
 - la Regione è tenuta, entro il termine massimo del giorno 23 del mese successivo alla chiusura del bimestre a validare/annullare i dati inseriti;
 - a seguito della valutazione positiva, da parte della Regione, e dell'avvenuto corretto caricamento dei dati e del successivo invio degli stessi, si potrà procedere al trasferimento delle risorse finanziarie come previsto dal successivo art.10.
3. I predetti trasferimenti sono disposti dalla Regione alla F.E.R. s.r.l. a titolo di rimborso delle corrispondenti spese sostenute (commisurati al costo effettivo rendicontato), a seguito dell'acquisizione delle risorse da parte della Regione, che presenterà apposita domanda di pagamento all'Organismo di Certificazione dell'Amministrazione al Dipartimento per le Politiche di coesione (DPCoe) e fermo restando che, ai sensi dell'art. 11 della Convezione del 19/10/2017 la Regione è impegnata ad assicurare al Soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui all'articolo 10 della Convenzione del 19/10/2017 e/o eventualmente con risorse proprie.
 4. Le modalità di monitoraggio individuate nel presente articolo potranno subire modifiche/integrazione sulla base di documentazione e comunicazioni aggiuntive da parte dei competenti organi delle Amministrazioni centrali, che verranno comunicate tempestivamente alla FER s.r.l.
 5. La Regione e la F.E.R. s.r.l. danno atto che, ai sensi dell'art.15 della Convenzione del 19/10/2017 il Ministero si riserva di verificare per il tramite dell'USTIF competente per territorio, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento del programma degli interventi oggetto del presente Accordo attuativa. A tal scopo la Regione s'impegna a garantire all'USTIF competente per territorio ed a tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato.

Art. 10

(Concessione, impegno, liquidazione delle risorse, Economie di spesa e Revoche)

1. La Regione provvede alla concessione dei finanziamenti, nonché alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa dei contributi per l'intero ammontare di ciascun intervento (IVA esclusa) di cui agli allegati 1 e 2 della convenzione del 19/10/2017 con atti formali del dirigente competente, in applicazione dei principi e postulati previsti dal d.lgs. 118/2011 e ss.mm., nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., a seguito del caricamento e relativa validazione da parte della Regione Emilia-Romagna degli interventi nel Sistema di Monitoraggio SI MIT/Banca Dati Unitaria ed, ad eccezione dell'anticipazione del 10% di cui al seguente comma, dietro presentazione da parte della FER s.r.l., del progetto definitivo e del relativo provvedimento di approvazione, nel quale si dia atto della copertura finanziaria dell'intervento e si approvi il cronoprogramma di esigibilità della spesa.,.
2. La liquidazione ed erogazione dei finanziamenti regionali verrà disposta con atti del dirigente competente, in applicazione dei principi e postulati previsti dal d.lgs. 118/2011 e ss.mm., nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., subordinatamente all'aggiornamento del monitoraggio da parte di FER s.r.l., con le modalità di seguito riportate e dietro presentazione della seguente documentazione:
 - anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato per singolo intervento a seguito del caricamento degli interventi nella Banca Dati Unitaria gestita dal MEF-RGS-IGRUE nel rispetto delle procedure previste nella circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n.1/2017;
 - pagamenti intermedi fino all'85% dell'importo assegnato a ciascun intervento, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (al netto di eventuali ribassi d'asta e secondo il cronoprogramma di ciascun intervento) dalla FER s.r.l., adeguatamente documentate (a titolo di esempio: SAL, verbale di inizio lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori, certificati di pagamento, fatture quietanzate o altri documenti equipollenti) e introducendo sempre il n. CUP nei documenti di spesa comprovanti la spesa sostenuta. Se tale spesa sostenuta dal soggetto attuatore dovesse riferirsi solo in quota parte all'intervento di riferimento, sarà necessario evidenziare nel documento stesso l'ammontare riferito all'intervento in oggetto, correlata da attestazione del RUP o del direttore generale con il relativo l'ammontare a carico dell'intervento in argomento. La spesa ammissibile, nel caso di internalizzazione da parte di F.E.R. s.r.l. dovrà essere rendicontata nei seguenti modi:
 - In caso di impiego della propria manodopera occorre produrre per la documentazione della spesa ammissibile uno specifico time sheet mensile del personale interno, per singolo dipendente, comprovante le ore effettivamente lavorate con riferimento all'intervento rendicontato e debitamente firmato dal dipendente e dal RUP. Le specifiche sui documenti giustificativi sono quelle



indicate nel Manuale Operativo delle Procedure del PON Infrastrutture e Reti 2014/2020.

- In caso di prelievi da magazzino un report attestante i prelievi effettuati in maniera analitica e specifica per ogni singolo intervento con relativo n. CUP, nonché il relativo importo al netto di IVA. Tale report dovrà essere debitamente firmato dal RUP. Ogni documentazione probatoria della spesa dovrà essere correlata dal relativo pagamento, chiaramente identificabile ed eventuale attestazione che consenta la corretta identificazione dell'importo pagato riferito all'intervento oggetto di rendicontazione.
 - Dichiarazione attestante la congruità della spesa rispetto ai valori medi di mercato e che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici;
 - saldo del 5% per ciascun intervento, a seguito di domanda finale di pagamento corredata da verbale di fine intervento, certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'intervento, fatture quietanzate o documentazione equipollente, comprese il riepilogo delle spese sostenute e documentate (es. stato finale dei lavori).
3. Tutta la documentazione di spesa a supporto della rendicontazione dovrà contenere riferimento esplicito al singolo intervento oggetto di finanziamento come codificato nelle schede allegate alla convenzione del 19/10/2017.
 4. Il finanziamento assegnato in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitorii o per contenzioso imputabili a responsabilità del soggetto attuatore.
 5. Tutta la documentazione che la F.E.R. s.r.l. trasmetterà alla Regione per le liquidazioni ed erogazioni dovrà essere accompagnata da dichiarazione del responsabile unico del procedimento, nominato dalla stessa società, che ne attesti la regolarità tecnica e contabile o, in alternativa, dal legale rappresentante della F.E.R. s.r.l.
 6. Poiché le erogazioni sono collegate a preliminari assegnazioni provenienti dallo Stato, la Regione concederà i relativi fondi solo ad avvenuto introito delle somme dal medesimo erogate e qualora le anticipazioni già acquisite dalla F.E.R. s.r.l. non fossero sufficienti fermo restando che, ai sensi dell'art. 11 della Convezione del 19/10/2017 la Regione è comunque impegnata ad assicurare al Soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui all'articolo 10 e/o eventualmente con risorse proprie.
 7. L'eventuale revoca, parziale o totale, dei contributi e/o l'eventuale restituzione di

quanto anche parzialmente liquidato ed erogato, avverrà con provvedimento della Regione, in caso di gravi inadempienze da parte di F.E.R. s.r.l., previa diffida tempestivamente formalizzata alla stessa, anche ai sensi della delibera CIPE 25/2016 lettera e.

8. Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-2020 e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate dai soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi in sede di monitoraggio.
9. Le modifiche ai Piani operativi approvati dal CIPE devono risultare in coerenza con le disposizioni stabilite dalla delibera CIPE n. 25/2016, punto 2, lett. g).
10. L'erogazione delle risorse, inoltre, sarà effettuata sulla base del costo effettivo, al netto degli eventuali ribassi di gara, applicando la quota percentuale di cofinanziamento prestabilita nel piano di investimento.

Art. 11
(*Assicurazioni*)

1. Per i "lavori" oggetto del presente Accordo attuativo la F.E.R. s.r.l. si obbliga a norma di legge a prevedere nei contratti la polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi prevista dalla normativa in materia di appalti di lavori pubblici. La polizza deve contenere la previsione del pagamento a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrono consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.
2. La F.E.R. s.r.l. si obbliga altresì a prevedere a norma di legge nei contratti di appalto l'obbligo a carico dell'impresa appaltatrice la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro prevista dalla normativa in materia di appalti di lavori pubblici.

Art. 12

*(Subentro di nuovo gestore della rete, sostituzione del soggetto attuatore e scadenza
Contratto a interventi non conclusi)*

1. In caso di subentro di nuovo gestore della infrastruttura ferroviaria regionale, per le opere non ancora concluse si darà seguito alla successione di questo nei contratti in fase di esecuzione e in ogni altro rapporto in essere, conseguente al ruolo di soggetto attuatore, in coerenza a quanto previsto dall'art. 2558 del Codice civile. La F.E.R. s.r.l. si impegna a predisporre un quadro esatto dei lavori non ancora conclusi - da intendersi come tali quelli per i quali non sia già stato disposto l'incameramento dei beni da parte della Regione - da inserire tra la documentazione relativa alla procedura suddetta.
2. In caso di sostituzione del soggetto attuatore, per le opere non ancora concluse si darà seguito a quanto previsto dall'art.7 della Convenzione del 19/10/2017;
3. Qualora gli interventi oggetto del medesimo non siano ancora conclusi in occasione della scadenza del presente Accordo attuativo a causa del verificarsi degli eventi previsti dal comma 2 del precedente art. 3, si proceda all'affidamento della gestione in favore di un soggetto diverso dalla F.E.R. s.r.l., la stessa si impegna a predisporre un quadro esatto dei lavori non ancora conclusi - da intendersi come tali quelli per i quali non sia già stato disposto l'incameramento dei beni da parte della Regione - da inserire tra la documentazione relativa alla procedura suddetta.

Art. 13
(Responsabilità)

1. La F.E.R. s.r.l. si assume ogni responsabilità e tiene quindi sollevata la Regione da danni che eventualmente fossero arrecati agli impianti costituenti le linee ferroviarie oggetto d'intervento e da pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per danni che eventualmente fossero arrecati a persone e/o cose in dipendenza dell'esecuzione degli interventi di cui al presente Accordo.
2. La Regione rimane altresì estranea e sollevata da qualsiasi contenzioso e controversia che dovessero eventualmente insorgere tra la F.E.R. s.r.l. e i soggetti appaltatori in corso di esecuzione e comunque sempre in dipendenza dell'attuazione degli interventi e delle forniture oggetto del presente Accordo attuativo.

Art. 14
(Risoluzione delle controversie)

1. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o nell'interpretazione dell'Accordo attuativo, ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie

vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre membri designati:

- uno dalla Regione;
- uno dalla F.E.R. s.r.l.;
- uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle parti.

In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la nomina è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

2. L'Accordo attuativo dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione dell'una all'altra parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.
3. Tutte le controversie, qualora non composte in via amichevole, saranno affidate ad un collegio arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente, uno da ciascuna delle parti firmatarie del presente Accordo attuativo e da un terzo membro, individuato di comune accordo. Per le eventuali controversie non compromettibili in arbitri le parti stabiliscono quale foro esclusivo quello di Bologna.

Art. 15

(Risoluzione dell'Accordo attuativo)

1. Il presente Accordo attuativo si intenderà risolto in caso di rilevanti violazioni, per ciascuna delle parti, degli obblighi in esso previsti. e in base a quanto stabilito all'art. 7 (sostituzione del soggetto attuatore) della Convenzione del 19/10/2017.
2. Il presente Accordo potrà altresì essere dichiarato decaduto, oltreché per inadempienza degli obblighi in esso previsti, anche quando a giudizio della Regione la F.E.R. s.r.l. per negligenza o imperizia comprometta, in qualunque fase, la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi e delle forniture.

Art. 16

(Clausola di salvaguardia)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo attuativo valgono le disposizioni delle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e 1° dicembre 2016, n. 54, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 e della normativa vigente in materia.



Art. 17
(Registrazione e spese)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 26/4/86, n. 131, nonché all'Imposta di Bollo ai sensi del DPR 642/1972.

Articolo 18
(Disposizioni finali)

1. Eventuali modifiche alla presente Accordo attuativo sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto. La validità/efficacia del presente Accordo avverrà previa firma digitale delle parti e dopo opportuna repertorazione.

Per la Regione Emilia-Romagna

Arch. Alessandro Meggiato
firmato digitalmente

Per la società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.

Dott. Stefano Masola
firmato digitalmente

Copia analogica a stampa tratta dal documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.15 della l.241/90 come modificato dal D.L. 179/2012 e dal d.lgs. 7 marzo 2005 n°82 e norme collegate, predisposto e conservato presso l'Amministrazione con numero di protocollo/repertorio indicato.

